



DELIBERA N. 66

8 febbraio 2022

Fasc. Anac n. 2008/2021

Oggetto

Accertamento ispettivo presso le competenti sedi dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto per il controllo sulla fase esecutiva di n. 11 procedure di esecuzione dei contratti identificati con i CIG Z43260B154 - Z9025EE4AC - ZC325ED7F2 - Z9D25E5BF8 - ZF525E5A32 - Z4425E5892 - Z1825E577F - ZAA25E55AB - ZE825DAC17 - Z2925D3EC3 - Z3625D3B67

Riferimenti normativi

Articolo 32, 42, 48, 113bis, co. 2-3 d.lgs. 50/2016 213 co. 5, d.lgs. 50/2016 – Articoli 4 e 6 d.lgs. 231/2002

Parole chiave

Attività ispettiva dell'Autorità - Conflitto di interesse – Rispetto e verifica delle quote di lavorazione del RTI esecutore – Effetti dell'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali – Tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali - Ritardo nei pagamenti dei contratti pubblici.

Massima

I soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuato dalla stazione appaltante.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il Regolamento ANAC del 4 luglio 2018 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018;

VISTA la relazione del gruppo ispettivo nominato con decreto del Presidente dell'Autorità del 7.9.2021.

CONSIDERATO IN FATTO

1. PREMESSA

L'attività ispettiva in oggetto trae origine da una precedente ed articolata attività dell'Autorità.

In particolare, nell'anno 2020, in conseguenza di alcuni eventi di rilevanza penale verificatisi presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto, l'Autorità avviava un procedimento ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014 su una serie di affidamenti dell'ente militare, i quali, secondo l'ipotesi di indagine, sarebbero stati aggiudicati in virtù di un accordo corruttivo tra i vertici dell'ente e alcuni operatori economici.

Nell'ambito di tale procedimento era emerso che, nonostante l'esistenza di un protocollo di legalità che impegnava l'ente militare a risolvere il rapporto in caso di procedimenti penali, i contratti stessi non erano stati risolti per prevalenti esigenze istituzionali.

L'attività di vigilanza era proseguita dall'Ufficio UVS che, con delibera 359 del 5.5.2021 (fasc. 903/2021), accertava alcune criticità nella fase di affidamento dei contratti: in particolare, le procedure subivano un artificioso frazionamento al fine di eludere l'applicazione della normativa comunitaria.

Parallelamente anche l'ufficio UVMACT, incaricato con il mandato n. 10485 del 10.2.2021 del Presidente dell'Autorità, ha avviato un'indagine relativamente alla parte dell'anticorruzione e sulla scorta dell'analisi del PTPCT 2020-2022 del Ministero della Difesa, con nota n. 13088 del 15.2.2021, ha aperto un procedimento di vigilanza, il quale si è concluso con l'approvazione della delibera n. 290 del 13.4.2021.

L'Autorità ha quindi disposto lo svolgimento di una **specificata attività ispettiva, in riferimento alla fase di esecuzione contrattuale** dei contratti indicati in oggetto, incaricando un gruppo ispettivo, il quale:

- ha svolto una preliminare analisi dei contratti, anche in ragione della numerosità degli stessi, mediante la consultazione della sezione "amministrazione trasparente";
- nelle giornate del 28 e del 29 settembre 2021, si è recato presso la sede della stazione appaltante, per l'acquisizione diretta di documentazione ed informazioni.

2. LA COMUNICAZIONE DI RISULTANZE ISTRUTTORIE - CRI

In esito all'attività ispettiva, il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 17.11.2021, ha approvato la comunicazione di risultanze istruttorie (CRI), trasmessa alla stazione appaltante con nota prot. U ANAC 86682 del 2.12.2021.

La CRI è suddivisa in due parti.

Nella **prima parte**, sono descritte le caratteristiche della stazione appaltante, dei contratti esaminati, sottoposti alla peculiare normativa del *procurement* militare (costituita dalla combinata applicazione del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 208/2011 e dalle connesse norme regolamentari), sintetizzando i tratti essenziali dell'iter esecutivo dei contratti stessi.

Trattasi di n. 11 contratti, aventi ad oggetto servizi di manutenzione a corpo e a misura su una nave militare, per un importo complessivo, al netto dello sconto di gara (diverso per ciascun contratto), pari a € 2.644.742,28, di cui: € 2.518.548,96 per le prestazioni *a corpo* ed € 126.193,32 per quelle *a richiesta*. La maggior parte delle prestazioni *a corpo* è eseguita in un tempo contrattuale inferiore ai 180 giorni, con punte minime di 45 giorni e un massimo di 365 giorni (decorrenti dalla messa a disposizione della nave).

Le prestazioni *a richiesta* sono attivate in via eventuale, in caso di effettiva necessità.

Dall'esame della documentazione acquisita, è emersa la necessità di chiedere taluni **chiarimenti istruttori**, relativamente allo stato di esecuzione di due contratti (non ancora completati), alla liquidazione di altri due contratti (non completata), nonché allo svolgimento in subappalto di alcune lavorazioni nell'ambito di ulteriori tre contratti.

Nella **seconda parte** della CRI, l'Autorità ha evidenziato una serie di **criticità** emerse nell'ambito dell'attività ispettiva, ed in particolare:

1. l'assenza della dichiarazione relativa ai conflitti di interesse da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale, in violazione dell'art. 42 d.lgs. 50/2016;
2. la sottoscrizione dei certificati di regolare esecuzione n. 40 del 12.2.2021 (lotto B del CIG Z3625D3B67) e n. 44 del 22.2.2021 (lotto C del CIG Z3625D3B67) da parte della mandante del raggruppamento invece della mandataria, in violazione dell'art. 48 co. 15 d.lgs. 50/2016;
3. la mancata valutazione, in sede di verifica di regolare esecuzione, delle prestazioni contrattuali svolte in regime di anticipata esecuzione del servizio, nei contratti contraddistinti con i seguenti CIG ZE825DAC17, CIG Z2925D3EC3, CIG Z3625D3B67), in violazione dell'art. 99 co. 2 ultima parte DPR 236/2012, che doveva dar luogo all'applicazione di penali contrattuali;
4. l'eccessiva durata complessiva delle lavorazioni, in violazione delle tempistiche contrattuali pattuite, attesa la necessità ed urgenza delle stesse lavorazioni e il ritardo nella liquidazione dei contratti contraddistinti con i seguenti CIG Z9D25E5BF8, lotto A, CIG Z2925D3EC3, lotti 3-4, CIG Z3625D3B67, lotto C, in violazione dell'art. 4 e 6 d.lgs. 231/2002 e degli impegni contrattuali.

3. LA RISPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante ha fornito riscontro ai chiarimenti richiesti e alle criticità evidenziate con nota prot. I. ANAC 91531 del 21.12.2021.

In riferimento ai **chiarimenti richiesti** è stato evidenziato che, dopo la visita ispettiva, sono state completate e liquidate sia le lavorazioni che i pagamenti mancanti. E' stato poi precisato che le lavorazioni in subappalto, ancorchè dichiarate in sede di gara, non sono state espletate in fase di esecuzione contrattuale.

Con riferimento invece alle **criticità evidenziate**, la stazione appaltante ha osservato quanto segue.

1. Il PTPC dell'Amministrazione (2019-2021), vigente durante l'esecuzione dei contratti in esame, non prevedeva espressamente l'obbligo dichiarativo anche in fase di esecuzione, come invece previsto dal successivo PTPC (2021-2023).

In ogni caso, la stazione appaltante ha raccolto ed inviato all'Autorità le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e aveva già adottato (in data 7.1.2021) una disposizione interna tesa a ribadire il suddetto obbligo.

La stazione appaltante ha dichiarato, *pro futuro*, l'intenzione di conformarsi, reperendo le dichiarazioni relative al conflitto di interesse, anche da parte dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale.

2. La stazione appaltante ha ammesso l'erronea sottoscrizione da parte della mandante, in luogo della mandataria, della documentazione contrattuale (in particolare dei certificati di regolare esecuzione n. 40 del 12.2.2021, lotto B del CIG Z3625D3B67, e n. 44 del 22.2.2021, lotto C del CIG Z3625D3B67), precisando che la questione non ha comunque dato luogo a contestazioni.
Pro futuro, la stessa ha dichiarato che verranno adottare forme di controllo aggiuntive, volte ad evitare il ripetersi della criticità.
3. La stazione appaltante ha precisato che l'anticipata esecuzione del servizio, in relazione a taluni contratti, non ha coinciso con l'avvio delle lavorazioni, avvenuto invece allorquando le componenti sulle quali dovevano svolgersi i servizi sono state messe effettivamente a disposizione dell'appaltatore (come formalizzato con specifico provvedimento). Da tale ultima data è stato conteggiato il tempo contrattuale, donde il mancato conteggio delle tempistiche comprese tra l'anticipata esecuzione e l'effettivo avvio delle lavorazioni.
La stazione appaltante, rendendosi conto delle incertezze connesse a tale *modus procedendi*, ha comunque dichiarato che in futuro le lavorazioni prenderanno avvio dalla formale comunicazione del RUP.
4. L'eccessiva durata delle lavorazioni, superiore alle tempistiche contrattuali, è stata imputata a varie situazioni (pandemia, indisponibilità dei mezzi, necessità di coordinare le diverse e contemporanee lavorazioni), ribadendo di aver proceduto alle relative proroghe o sospensioni contrattuali e comunque impegnandosi *pro futuro* al rispetto delle tempistiche contrattuali.
Infine, in riferimento alla tardiva liquidazione di alcuni pagamenti, è stato osservato che ciò è dovuto ad una serie di procedure contabili connesse ai fondi residui (non pagati entro il corrente EF), comunque ammessi a pagamento dagli organi di controllo territoriali (senza rilievi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

In riferimento agli **approfondimenti istruttori** richiesti nella prima parte della CRI, le risposte della stazione appaltante possono ritenersi esaustive, sia in quanto hanno dato evidenza che i ritardi (esecutivi e liquidazione dei pagamenti) sono stati superati, sia avendo spiegato le motivazioni per le quali non si è poi dato luogo a subappalto in alcuni affidamenti.

Al tale ultimo riguardo può osservarsi che la dedotta circostanza è abbastanza frequente nella prassi degli affidamenti pubblici e risulta coerente con il carattere facoltativo, da parte dell'appaltatore, del ricorso al subappalto.

In riferimento, invece, alle esposte **criticità**, per un verso, può prendersi atto favorevolmente della intenzione della stazione appaltante di adottare iniziative concrete volte ad evitare il ripetersi delle criticità stesse.

Per altro verso, fermo restando che dall'attività ispettiva condotta è emersa una sostanziale conformità delle prassi contrattuali seguite dalla stazione appaltante alle normative di riferimento, devono svolgersi alcune considerazioni e raccomandazioni ulteriori, al duplice fine di riscontrare le deduzioni offerte dalla stazione appaltante e di stimolare, in ottica collaborativa, la piena conformità della futura attività contrattuale della stazione appaltante al quadro normativo di riferimento.

4.1 Conflitto di interesse – Violazione dell'art. 42 d.lgs. 50/2016

Con riferimento alla criticità relativa al conflitto di interesse, anche per ragioni di chiarezza espositiva, deve preliminarmente ribadirsi il quadro normativo e regolatorio di riferimento.

A livello generale, il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 6bis L. 241/90 e dall'art. 7 DPR 62/2013 dagli artt. 5-6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa, che integra le disposizioni del DPR 62/2013 (art. 2) e che è allegato ai vari Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione del medesimo Ministero (allegato 30 al vigente Piano).

Con particolare riferimento alla *materia della contrattualistica pubblica*, opera l'art. 42 del codice dei contratti, da intendersi quale disciplina speciale di settore, che definisce:

- i casi di conflitto di interesse;
- gli obblighi informativi;
- le modalità di gestione degli eventuali conflitti.

La norma espressamente estende la disciplina del conflitto di interessi alla fase di esecuzione (comma 4) ed impone alle stazioni appaltanti di vigilare sugli adempimenti richiesti ai soggetti interessati (comma 5).

Inoltre, l'Autorità ha adottato le Linee Guida n. 15 che precisano:

- l'ambito applicativo, chiaramente esteso alla fase di esecuzione (par. 3.4);
- gli obblighi dichiarativi discendenti dalla norma primaria (par. 5.1 e 6);
- le modalità di gestione dell'eventuale conflitto (par. 8);
- l'elenco dei soggetti potenzialmente coinvolti, anche relativamente alla fase di esecuzione (tabella allegata);
- le modalità mediante le quali conservare e controllare le dichiarazioni (par. 6.4 e 6.5).

Ai fini di stretto interesse, si osserva che il par. 6.3 delle citate L.G. 15 dispone: "*Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato*".

Alla luce del quadro normativo e regolatorio di riferimento, dunque, tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile. Tale adempimento, per un verso responsabilizza il dipendente (che assume specifiche responsabilità in caso di falso) e, nel contempo, traccia eventuali situazioni di conflitto, costituendo una specifica modalità di gestione del rischio.

Pertanto, seppur il PTCT 2019-2021 del Ministero della Difesa non prevedeva espressamente l'obbligo dichiarativo anche per la fase di esecuzione contrattuale (come eccepito dalla stazione appaltante e già evidenziato dall'Autorità nella CRI), può ritenersi che tale obbligo era già chiaramente previsto dall'art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 15. Sicchè la incompletezza del PTCT al tempo vigente costituisce una scusante soltanto parziale alla criticità

rilevata.

Sotto altro profilo, si osserva che l'atto dispositivo interno adottato dalla stazione appaltante in data 7.1.2021 effettivamente prevede l'obbligo di rendere le prescritte dichiarazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti in tutte le fasi del procedimento (quindi anche nella fase di esecuzione, si presume).

Tuttavia, alla data del 7.1.2021, la maggior parte dei contratti esaminati era ancora in corso di esecuzione (e certamente lo erano quelli conclusi successivamente alla visita ispettiva), mentre le prescritte dichiarazioni non sono comunque state rese, essendo state predisposte solo nel dicembre 2021, successivamente alla visita ispettiva e alla conseguente trasmissione della CRI. Pertanto, pur apprezzando il chiaro intento conformativo della stazione appaltante, non può che evidenziarsi la tardività del rispetto dell'obbligo e l'esistenza di una criticità sotto il profilo applicativo dell'art. 42, co. 4 e 5 d.lgs. 50/2016.

In conclusione, si prende atto delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale e, soprattutto, della dichiarata intenzione della stazione appaltante di volersi adeguare al quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Pro futuro, si *raccomanda* alla stazione appaltante di far rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase di esecuzione (ex art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016), come peraltro deve avvenire per quelli coinvolti nella fase di selezione del contraente.

Inoltre, si *raccomanda* di provvedere ad una vigilanza in ordine al rispetto del citato obbligo (ex art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016), fermo restando che, ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuata dalla singola amministrazione.

4.2 Rispetto delle quote di lavorazioni da parte del RTI – Violazione dell'art. 48 d.lgs. 50/2016

In riferimento alla violazione dell'art. 48 co. 15 d.lgs. 50/2016, deve mettersi in evidenza che, oltre alla erronea sottoscrizione della documentazione contrattuale (che, nel caso di specie, non ha dato luogo a contestazioni), appare opportuno che la stazione appaltante (e tutti i soggetti che per suo conto sono coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale) svolga un'attenta verifica in ordine al rispetto della ripartizione delle quote delle lavorazioni promesse in offerta e pattuite in contratto, da parte degli eventuali raggruppamenti esecutori.

Ciò, in primo luogo, al fine di garantire la regolarità, anche formale, della documentazione contrattuale, ribadendosi che il mandatario è l'unico soggetto legittimato ad interagire con il committente (ex art. 48 co. 15 d.lgs. 50/2016).

In secondo luogo, deve ribadirsi che la committente pubblica è tenuta a verificare il rispetto di tale ripartizione, in quanto l'esecuzione delle lavorazioni in conformità alla quota assunta in gara dal singolo componente del RTI costituisce specifico obbligo contrattuale (fondato anche sull'art. 48 co. 4 d.lgs. 50/2016) e, ove violato, potrebbe integrare un inadempimento contrattuale.

Peraltro, l'importanza del rispetto delle quote di esecuzione pattuite in contratto (e dichiarate in offerta) è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia dell'UE (sentenza C-927 del

27.9.2021, par. 73-82) secondo la quale *"quando in una gara viene richiesto, come requisito, la realizzazione di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, un operatore economico può avvalersi degli introiti di un raggruppamento temporaneo di imprese del quale ha fatto parte, soltanto se ha effettivamente contribuito, nell'ambito di un determinato appalto pubblico, alla realizzazione di un'attività di tale raggruppamento analoga a quella oggetto dell'appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità economica e finanziaria"*.

Si prende atto, comunque, con favore dei controlli ulteriori in tal senso predisposti dalla stazione appaltante (come dichiarati nella nota del 21.12.2021) e, più in generale, si *raccomanda* di procedere ad un'attenta verifica, anche in fase di esecuzione, delle quote di ripartizione delle lavorazioni promesse in gara in caso di RTI esecutore.

4.3 Esecuzione anticipata delle prestazioni – Violazione dell'art. 32 d.lgs. 50/2016.

In riferimento alla criticità relativa all'anticipata esecuzione contrattuale, devono ritenersi non persuasive le controdeduzioni offerte dalla stazione appaltante, in quanto l'anticipata esecuzione delle lavorazioni (o del servizio) è istituto che ha lo specifico scopo ed effetto di consentire all'appaltatore di avviare immediatamente le prestazioni contrattuali, sempre per esigenze della stazione appaltante (art. 32 co. 8 d.lgs. 50/2016).

Sicchè, una volta dato avvio alle prestazioni, anche il tempo decorso in via anticipata deve essere computato quale "tempo contrattuale", con tutte le relative conseguenze, come ad esempio la necessità di conteggiare questo tempo ai fini del rispetto dei termini di esecuzione pattuiti, eventualmente (in caso di ritardi), applicando le relative penali.

Ove invece la stazione appaltante, pur avendo immesso l'appaltatore nel servizio, non sia in grado di consentire allo stesso l'avvio delle prestazioni, ciò potrebbe costituire un inadempimento del committente pubblico e dar luogo ad iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore (che invece è tenuto a mettere a disposizione maestranze ed attrezzature sin dal giorno dell'immissione nel servizio).

In altre parole, nel caso di specie, la committente pubblica ha fatto un'erronea applicazione della norma sull'anticipata esecuzione del contratto.

Si prende atto, in ogni caso, con favore dell'intenzione di risolvere la criticità indicata (come dichiarato nella nota del 21.12.2021) e si *raccomanda* di procedere ad una corretta applicazione dell'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali, utilizzandola solo quando l'unità navale (o, in generale, l'area o i luoghi di esecuzione) è effettivamente e completamente disponibile e di conteggiare quale tempo contrattuale anche quello decorso in fase di esecuzione anticipata.

4.4 Tempistiche di esecuzione contrattuale e di liquidazione dei pagamenti

Infine pare opportuno ribadire l'importanza del rispetto delle tempistiche di esecuzione e di liquidazione dei pagamenti.

Il rispetto dei primi (i tempi di esecuzione) costituisce un obbligo contrattuale, sanzionato

normalmente con l'applicazione di penali contrattuali, fino alla risoluzione (nei casi più gravi). Ma assume un'importanza centrale, soprattutto in contratti come quelli in esame, atteso che la tempestiva esecuzione delle lavorazioni garantisce la messa a disposizione dell'unità navale, che è chiaramente strumentale al corretto adempimento della missione istituzionale.

Nello stesso senso, il rispetto delle tempistiche dei pagamenti, anch'esse pattuite in contratto, garantisce l'amministrazione dalle conseguenze dell'applicazione dell'art. 4 e 6 d.lgs. 231/2002 (richiamato anche dall'art. 113bis, co. 2-3 d.lgs. 50/2016 e anche dall'art. 122 DPR 236/2012), in materia di ritardo dei pagamenti, che prevede interessi moratori in caso di pagamento oltre il termine contrattuale previsto, pari all'8%, oltre gli interessi legali (ad oggi). In altri termini garantisce l'amministrazione dall'esposizione ad esborsi economici (e quindi a potenziali danni erariale) di rilevante entità.

Pur comprendendosi le difficoltà che caratterizzano lo svolgimento delle attività contrattuali connesse ad unità navali, anche in ossequio ai principi di economicità e tempestività dell'azione amministrativa, l'Autorità non può che *raccomandare* di compiere tutti gli sforzi possibili al fine di garantire le richiamate tempistiche.

Per tutto quanto esposto, nel caso di specie,

DELIBERA

La conclusione dell'attività ispettiva e di prendere atto dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e della volontà della stessa di adeguarsi sostanzialmente ai rilievi formulati dall'Autorità.

Nel contempo si esprimono le seguenti *raccomandazioni*, valide per i futuri affidamenti:

- far rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico da parte di tutti i soggetti coinvolti nella fase di esecuzione, come peraltro avviene per quelli coinvolti nella fase di selezione del contraente;
- provvedere ad una vigilanza in ordine al rispetto del citato obbligo (ex art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016), fermo restando che, ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuato dalla singola amministrazione;
- procedere ad un'attenta verifica, anche in fase di esecuzione, delle quote di ripartizione delle lavorazioni promesse in gara in caso di RTI esecutore;
- procedere ad una corretta applicazione dell'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali, utilizzandola solo quando l'unità navale (o, in generale, l'area o i luoghi di esecuzione) è effettivamente e completamente disponibile e di conteggiare quale tempo contrattuale anche quello decorso in fase di esecuzione anticipata;
- in ossequio ai principi di economicità e tempestività dell'azione amministrativa, si raccomanda di garantire le richiamate tempistiche relativamente alla fase di esecuzione contrattuale e di liquidazione dei pagamenti.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 febbraio 2022

Il Segretario

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente il 14 febbraio 2022